



COMUNE DI VIANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: Del. C.C. n. ... del

APPROVAZIONE: Del. C.C. n... del

Comune di VIANO

Il Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Roberto LUCENTI

Il Segretario Comunale
Anna Maria PELOSI

Responsabile del progetto:
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

Comune di Viano:
Emanuela FIORINI

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:

Alessandra Carini, Elena Lolli

Collaboratori:

Roberta Benassi (elaborazioni grafiche)

Concetta Venezia (editing)



OIKOS RICERCHE SRL
LUGLIO 2005

INDICE

Art. 1.	Contenuti della Classificazione Acustica	1
Art. 2.	Limiti di zona	1
Art. 3.	Modalità di aggiornamento della Classificazione Acustica	4
Art. 4.	Norme generali di attuazione	4
Art. 5.	Procedure amministrative e modalità di valutazione. documentazione acustica da allegare agli interventi	5
Art. 6.	Regolamentazione di ambiti da urbanizzare o urbanizzati da trasformare	11
Art. 7.	Prescrizioni per le sorgenti sonore	14
Art. 8.	Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	15
Art. 9.	Norme specifiche per le aree ferroviarie	15
Art. 10.	Norme specifiche sull'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare	17
Art. 11.	Norme specifiche su discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi	19
Art. 12.	Regolamento per le attività temporanee	20
Art. 13.	Contenuti dei Piani di Risanamento	28
Art. 14.	Modalità di revisione del Piano di Risanamento Comunale	29
Art. 15.	Definizioni	30



ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori (Tabella 2.2) indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 (Tabelle 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6), dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18.11.98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza stradale fissate dal DPR 30/03/2004 n 142.
3. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto da PSC, RUE. e POC e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
4. Per le situazioni esistenti difformi da quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica il loro adeguamento avverrà a seguito di quanto esposto al precedente comma 3.

ART. 2. LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
 - valori limite di **emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valori limite di **immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da un o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente e-

sterno, misurato in prossimità dei recettori;

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

TABELLA A CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55

TABELLA B CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMIS- SIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60

TABELLA C CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57

Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
5. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
6. Le presenti norme saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

ART. 3. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale intervengono contestualmente:
 - all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di PSC;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PSC e del POC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
 - all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 4. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

3. Nel territorio in generale si individuano le seguenti situazioni:

a) di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C dell'art.2 delle presenti norme e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata, attraverso la presentazione della documentazione di impatto acustico, la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale. Infatti, in relazione alla potenziale problematicità delle zone, la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di

risanamento di cui successivo art.10.

In caso contrario per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.

c) di incompatibilità

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. Il piano di Classificazione Acustica ammette in un numero limitato di casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere in futuro garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.
3. Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale da rientrare anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse.

ART. 5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruzione e della D.I.A. la **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) opere soggette a V.I.A.
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - i) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;

- j) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- l) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- m) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni

2. La **documentazione di previsione di impatto acustico** è una relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici. Inoltre dovrà essere data illustrazione del metodo di calcolo teorico della previsione dei livelli acustici.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivati dalla realizzazione del progetto stesso.

I contenuti della relazione tecnica illustrativa sono:

- descrizione dell'attività
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata;
- descrizione delle sorgenti di rumore;
- analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia mediante planimetrie e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare inoltre quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente

- dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento specificando il tipo di documentazione da rilievi fonometrici, con indicazione dei parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
 - indicazione dei livelli di rumore (presunti) dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti.
 - descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
4. L'assenza della DPIA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
 5. Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi RE, RC, MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi, nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativo comunale è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
 6. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R.15/01, art. 10 comma 4.
 7. La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.
 8. La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste

per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

7. Qualora in fase di verifica non risultassero rispettati i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.
8. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
5. E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e) f). In tutti gli altri casi la DPCA non è richiesta.
6. La Documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'art. 4, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
7. La documentazione previsionale del clima acustico comprende:
 - a. Rilevazione dello stato di fatto ante operam: localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore, valutazione dei relativi contributi all'inquinamento acustico con indicazione dei periodi temporali di riferimento. Rilievi fonometrici dei livelli di rumore esistenti, ed eventuale loro integrazione con valori ricavati

- da modelli di simulazione.
- b. Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento di progetto con i livelli di rumore previsti; indicazione dei livelli di rumore calcolati attraverso modelli di simulazione in corrispondenza dei bersagli sensibili dell'intervento. I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità assegnati alla zona.
 - c. Descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Classificazione acustica, e calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti. Eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5.12.1997.
- 9. La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe di classificazione acustica attribuita al medesimo in sede di classificazione acustica.
 - 10. Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della DIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
 - 11. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.
 - 12. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
 - 13. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione della Documentazione Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Concessione Edilizia, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
 - 14. Nei **Piani Attuativi** la documentazione previsionale del clima acustico deve essere integrata da:

- Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del Piano. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del piano;
 - Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PSC;
 - Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno e all'esterno del perimetro del piano attuativo;
 - Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento e alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.
14. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.
15. Al piano attuativo può essere allegata l'eventuale proposta, in variante alla Classificazione, di riclassificazione acustica dell'ambito di intervento qualora le analisi e simulazioni sullo stato di fatto e di progetto mostrino l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del piano attuativo (ad esempio, interventi sulla circolazione), i livelli previsti dalla Classificazione. La riclassificazione non potrà in ogni caso riguardare un'area di dimensioni inferiori a 10.000 mq.
16. Nel caso di interventi edilizi nell'ambito di Piani attuativi per i quali sia stata predisposta la DPCA prima della loro approvazione, non è più richiesta la DPCA relativa ai singoli interventi edilizi, ma è sufficiente la dichiarazione firmata dal progettista responsabile che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti cogenti stabiliti dal RUE.

ELABORATI CARTOGRAFICI

10. Gli elaborati cartografici da produrre ad integrazione delle precedenti procedure sono:
- Stralcio della Classificazione acustica relativa all'ambito di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;

- Individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente e in quella di progetto;
- Caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- Valutazione degli effetti indotti dall'intervento e della conseguente diffusione del rumore (esistente e prodotto dall'intervento) e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti attraverso l'applicazione di algoritmi matematici oppure, nei casi complessi, attraverso l'applicazione di modelli matematici di simulazione con produzione di mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post operam.

ART. 6. REGOLAMENTAZIONE DI AMBITI DA URBANIZZARE O URBANIZZATI DA TRASFORMARE

1. Per la predisposizione di un piano attuativo del PSC dovranno essere valutati in sede di progettazione, e documentati attraverso specifiche analisi, tutti gli aspetti influenti sulla qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.
Dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali (da valutare in sede di POC):
 - Entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area dalla Classificazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L.447/95) con il clima acustico risultante;
 - Al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla Classificazione acustica per l'area stessa, e nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.
I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art.4 L.447/95).
2. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare ai fini sopra citati, che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici dello strumento attuativo (da valutare in sede di PUA), sono:
 - a. La **documentazione previsionale del clima acustico dell'area**, che consiste:

- per gli usi eventualmente previsti compresi tra quelli di cui all'art.8 comma 3 della L.447/95 (scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici), in un'analisi dettagliata, in base al clima acustico ante-operam e agli effetti indotti dagli altri interventi inclusi nel Piano e da eventuali altri interventi esterni ad esso che possano modificare la situazione, dei livelli acustici previsti all'interno dell'area di insediamento, della loro compatibilità con i massimi valori ammessi dalla Legge per tali tipologie di insediamenti (a prescindere dalla Classificazione acustica relativa all'intero ambito)
 - per gli altri usi, residenziali e non, in una documentazione tecnica idonea a valutare, sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del piano attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del futuro clima acustico ai livelli di qualità previsti dalla classificazione, e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto.
- b. La **documentazione di impatto acustico**, che consiste:
- per gli usi eventualmente previsti compresi tra quelli di cui all'art. 8 comma 2 della L.447/95 (aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade extraurbane e urbane tipo D,E,F; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove si preveda l'installazione di macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia), in una documentazione (da predisporre per l'inserimento dell'intervento nel POC) degli impatti acustici previsti all'interno dell'area, in riferimento a possibili bersagli previsti dall'assetto di progetto, e di quelli indotti al margine dell'area sulle aree contermini; questi ultimi dovranno risultare tali da non generare, rispetto alla situazione attuale, un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.
 - per gli altri usi, residenziali e non, in una documentazione tecnica (da predisporre in sede di PUA) idonea a valutare, sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del piano attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) che il futuro clima acustico all'interno e all'esterno dell'area sia conforme ai livelli di qualità previsti dalla classificazione.
3. I **criteri generali di progettazione** dei piani attuativi devono conformarsi ai seguenti obiettivi:
- la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
 - la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe relativi a sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del pia-

no attuativo.

4. Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti **indirizzi**:

- nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), e alle nuove sorgenti previste dal piano;
- nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc..) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
- nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
- nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

5. Negli **interventi di riqualificazione urbana** previsti dal PSC, ove risulti impossibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni più protette, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si terrà conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica richiesti per l'ambito in oggetto.

Sarà in ogni caso da considerare tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni assegnate all'area.

A seguito dell'approvazione del piano attuativo si procederà, in caso di accertata incompatibilità con la classe acustica assegnata, ad una riclassificazione dell'ambito secondo la procedura prevista all'art. 5 delle presenti norme. Nel caso in cui la modifica introdotta comporti una incompatibilità con le zone contermini oc-

correrà procedere alla realizzazione di opere di mitigazione acustica.

6. Negli **ambiti di nuovo insediamento**, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:
 - a. La dimostrazione del rispetto dei valori limite relativi alla classe di appartenenza.
 - b. L'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" di cui alla Tab. A dell'Allegato al DPCM 14.11.1997 è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle condizioni attuali e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione. Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura, e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.
7. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.
8. L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

ART. 7. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

1. Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

ART. 8. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo art. 13.

C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

ART. 9. NORME SPECIFICHE PER LE AREE FERROVIARIE

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

“A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B.*
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.*

2. Valori limite di immissione

Per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore ai 200 km/ora, i limiti sono fissati all'art. 5 del citato decreto:

“Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;*
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);*
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).*

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;*
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;*
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.”*

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore ai 200 km/ora, i limiti sono fissati all'art. 4 del citato decreto:

“All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;*
- b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.*

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;*
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;*
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.”*

3. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

Qualora i valori di cui all'art. 5, comma 1 del citato decreto e, all'esterno della fascia di pertinenza, quelli stabiliti nella tab. C del D.P.C.M. 14.11.97 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, i valori limite sono quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 5.

4. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

ART. 10. NORME SPECIFICHE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal DPR 30/03/2004 n 142; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali sono individuate all'art. 1 che le definisce come segue:

— *Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzon-*

tale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

15. I valori limite di immissione sono stabiliti all'art.4 del citato decreto per le infrastrutture di nuova realizzazione e all'art. 5 per quelle esistenti o assimilabili e sono riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 seguenti.

Tabella1. Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

Tabella2. Strade esistenti o assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggia-	100 (fascia A)		40	70	60

	te separate e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)	50		65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

17. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b (infrastrutture stradali esistenti o in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del citato decreto), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n. 142.
18. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d, e ed h (infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio, affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti, varianti), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto stesso, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

ART. 11. NORME SPECIFICHE SU DISCOTECHE, LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

5. Si riportano di seguito i parametri definiti dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215.

"Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i

circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6. Comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Art. 2 - Limiti del livello di pressione sonora

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L Asmax e L Acq, definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:
 - a) 105 dB (A) L Asmax, a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
 - b) 103 dB (A) L Asmax, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) 102 dB (A) L Asmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) 95 dB (A) L Acq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico".

ART. 12. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95, dell'art. 11 della L.R: 9/05/2001 n. 15 e della Delibera G:R: n. 45/2002) possono essere autorizzate an-

che in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Tali attività sono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

Attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito

Orario Diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

Orario Notturno: dalla ore 22.00 alle ore 06.00

CANTIERI EDILI

4. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.M. 28.11.1987, n. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992).

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

— dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

— dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

Il limite massimo fissato di immissione è 70 dB(A) A_{eq} = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) ³ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi..

6. In caso di cantieri di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, il limite massimo nelle fasce citate è fissato in 65 dB(A), misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.
11. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
12. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

13. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ATTIVITÀ AGRICOLE

14. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

15. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
16. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 seguente. La tabella fornisce anche la durata degli eventi e il numero giornate massime previste.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95 ¹.

Sito	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	---	70	75	108	24,00
	afflusso atteso > 300 persone	---	4 h	65	70	108	23,30 0,30 ²

17. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

I limiti massimi di immissione suddetti non si applicano all'intera manifestazione, ma solo a singoli eventi svolti all'interno della stessa.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

18. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

19. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.max. gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite LASlow in facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1.000	4 h	3 (non ...)	95	100	23,00	108

¹ Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti indicati in tabella.

² 23,30 per feriali e festivi; 0,30 per venerdì e prefestivi

				consecutivi)				
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4 h	10	70	75	23,00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4 h	6 (non consecutivi)	85	90	23,00	108
4	Discoteche e simili all'aperto	> 200	4 h	16 (non consecutivi)	70	75	23,30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad esempio pianobar esercitati a supporto di attività principale ad	< 200	4 h	16	70	75	23,30	108

20. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

21. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 riportate sopra, possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

22. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

23. Ricadono in questo comma tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nei commi precedenti del presente articolo, quali il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, la comunicazione a mezzo altoparlanti, l'impiego di particolari attrezzature in agricoltura quali cannoncini antistorno e cannoni per la difesa dalla grandine, ecc.

Si tratta di attività che operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

Le attività in questione devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica.

MACCHINE DA GIARDINO

24. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ALTOPARLANTI

25. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

CANNONCINI ANTISTORMO

26. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.;

CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

27. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria : divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine
 - ubicazione del dispositivo : il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione , esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi
 - Periodo di utilizzo dei dispositivi : dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno

28. Misurazioni e Controlli

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq , come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) ³ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica

Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

29. I titolari di attività temporanee che si prevede debbano superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe acustica sono tenuti a presentare al Sindaco una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella classificazione., secondo la modulistica allegata al presente regolamento.

30. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, comunicati all'Amministrazione Comunale dal competente Servizio della A.S.L., il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a. la misura del valore del superamento dei limiti prescritti,
- b. la durata del superamento;
- c. l'area di destinazione d'uso del territorio;
- d. altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- e. disagio causato alla popolazione

31. Nel caso in cui l'Autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione del Sindaco, provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolazione.

32. Qualunque attività tra quelle contemplate:

- a. superi i limiti massimi assoluti di immissione sonora previsti nella classificazione, senza aver richiesto l'autorizzazione del Sindaco, ove necessaria, è punita con l'ammenda da €. 250 a €. 2.500;
- b. superi i limiti stabiliti nell'autorizzazione di cui al presente regolamento è punita con l'ammenda da €. 100 a €. 1.500, indipendentemente da eventuali provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco.

ART. 13. CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Il **Piano di risanamento acustico comunale** è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. Il Piano di risanamento comunale viene approvato dalla Provincia, che formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
3. In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) il piano predispone un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Sono contenuti specifici del Piano di risanamento comunale:
 - Definizione degli obiettivi
 - Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine
 - Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - contenuti di pianificazione del traffico
 - interventi di protezione
 - interventi urbanistici di riqualificazione
 - contenuti normativi
 - priorità attuative.
 - Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse.
 - Costi degli interventi; risorse pubbliche e private da attivare
 - Normativa del Piano.
4. I **piani di risanamento aziendali** (ASL, Autostrade, Ferrovie, altri privati....) vengono predisposti dai soggetti interessati e sono integrati e aggiornati nel tempo. I piani e i programmi di risanamento potranno prevedere progetti di bonifica quali:
 - barriere fonoassorbenti
 - barriere fonoisolanti
 - terrapieni piantumati
 - barriere vegetali
 - interventi di insonorizzazione sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio

stato evidente intrusione acustica sul territorio

- realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
- interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
- riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico
- utilizzo di asfalto silenzioso

e tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

5. I Piani di Risanamento acustico relativi a specifiche situazioni da risanare contengono, in base all'art.7 della L. 447/95 contengono:

- a) Individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate in relazione alla classificazione acustica del territorio.
- b) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento
- c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Essi devono inoltre contenere:

- f) L'analisi delle situazioni critiche ed a elevato inquinamento
- g) accertamento delle cause che originano l'inquinamento e dell'effetto delle diverse sorgenti sonore nelle aree esaminate
- h) analisi delle ipotesi progettuali considerate per gli interventi di risanamento nei singoli siti e relative stime delle riduzioni dell'inquinamento acustico, dei benefici, dei costi e dei tempi;
- i) modalità di realizzazione delle verifiche successive all'attuazione degli interventi di risanamento.

ART. 14. MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari

sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

3. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato ogni 5 anni in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
5. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere della ASL competente, in seguito al quale potrà essere adottato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano.

ART. 15. DEFINIZIONI

1. Al fine della presente regolamentazione si riportano di seguito le definizioni di legge per:
 - a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradale, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere im-

messo da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- g) *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- i) *tecnico competente in acustica ambientale*: ai sensi dell' art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente; deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario (D.P.C.M. 31 marzo 1998 " Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica,.....").

ALLEGATO 1

Allo Sportello Unico del Comune di Viano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via : _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in : _____; Via : _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere :

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____ n: _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 10 del "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Viano.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 2

Allo Sportello Unico del Comune di Viano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via : _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in : _____; Via : _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui all'art. 10 del "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Viano
- i valori limite di cui all'art. 10 del "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Viano

per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 3

Allo Sportello Unico del Comune di Viano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via : _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in : _____; Via : _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo _____

con sede in Via . _____ n: _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare:

- gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2, art. 10 del “Regolamento per l’attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica” del Comune di Viano;
- i valori limite di cui alla TAB I/TAB2 , art. 10 del “Regolamento per l’attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica” del Comune di Viano.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

Allo Sportello Unico del Comune di Viano

Io sottoscritto _____

nato a _____; il _____

residente a: _____; in via : _____ n: _____

in qualità di _____

della _____

Sede legale in : _____; Via : _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via . _____ n: _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

RICHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2, art. 10 del "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Viano
- i valori limite di cui alla TAB I/TAB2 , art. 10 del "Regolamento per l'attuazione degli interventi in applicazione della Classificazione Acustica" del Comune di Viano

per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

(Timbro/Firma)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

Da compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, Legge 447/95, nel caso in cui sia richiesta la redazione di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.) o di Valutazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.).

Oggetto: intervento di _____

Il/La sottoscritto/a

cognome _____ nome _____

residente a _____ cap _____

via _____ n° _____

tel _____ / _____ fax _____ / _____

e-mail _____

ordine/collegio professionale _____ prov _____

n° iscrizione: _____

c.f: _____

Abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, da _____ con atto _____

Dichiara quanto segue:

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.I.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Zonizzazione Acustica del Comune di Viano, con particolare riferimento ai seguenti ricettori sensibili individuati:

Al fine di garantire tale compatibilità sono/non sono necessari interventi di mitigazione consistenti in

e descritti nella relazione allegata.

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.I.A.. Sulla base dei contenuti del progetto, e delle caratteristiche dell'ambito urbano in cui esso è inserito, l'intervento non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili impattati in quanto:

Non viene pertanto allegata D.P.I.A.

- Il progetto in oggetto è soggetto a presentazione di D.P.C.A. che si allega. Tale documento attesta la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Zonizzazione Acustica del Comune di Viano, con particolare riferimento alle seguenti sorgenti sonore individuate:

Al fine di garantire tale compatibilità sono/non sono necessari interventi di mitigazione, anche sull'involucro edilizio, consistenti in _____

e descritti nella D.P.C.A. allegata.

Luogo e data

Firma e timbro professionale

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;